


Vigilanza e controlli dell'attività del Medico Competente: significato, criticità, emendamenti

Lucia Isolani
ASUR MARCHE AREA VASTA 3 - Macerata
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro



L'evoluzione del Medico Competente



Norma tecnica degli anni '50

Norma "europea" degli anni '90

DLgs 81/08 e smi



Il profilo del Medico Competente



Negli anni 50'



Medico di fabbrica

Esclusiva attività sanitaria → Visitificio

Sorveglianza sanitaria in relazione a rischio non valutato, ma supposto in relazione alla mansione svolta




Negli anni 90'




Medico competente

Prevenzione trasversale e multidisciplinare

Sorveglianza sanitaria in relazione alla valutazione del rischio



**Il DLgs 81/08 sottolinea
l'importanza e la centralità del
ruolo del Medico Competente
come **preventore che deve
tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori****

- 
- **Medico Competente è consulente globale**
 - **Collaboratore del Datore di Lavoro analogamente al RSPP**
 - **Si occupa inizialmente di valutazione dei rischi e poi di sorveglianza sanitaria**
 - **Svolge non solo prevenzione, ma anche promozione della salute**
 - **La sua attività è regolata dal Codice Etico ICOH**



ha responsabilità penali e amministrative non coerenti rispetto alla posizione di garanzia assoluta nel contesto aziendale

svolge un ruolo "atipico" di cui difficilmente si comprende il valore

rischia di diventare un burocrate

accentra aspettative (DL , RLS, lavoratori) improprie rispetto al ruolo e non giustificate



**Per tali ragioni il Medico
Competente ha sempre minore
tolleranza verso un sistema che
tende ad imbrigliarlo in vincoli,
adempimenti burocratici o a dare
risposte su questioni di tipo
tecnico, normativo, etico,
professionale diverse a seconda del
diverso interlocutore istituzionale**



***Il Medico
Competente si
occupa di
prevenzione nei
luoghi di lavoro (e di
promozione della
salute)***



**La prevenzione nei luoghi di lavoro
viene definita e stabilita dalla norma**

**Ha contenuti obbligatori, la mancata
ottemperanza dei quali può
individuare un reato di tipo
prescrittivo (valutazione dei rischi,
sorveglianza sanitaria, formazione,
informazione...) o una sanzione
amministrativa pecuniaria**



Art 58 del DLgs 81/08: sanzioni per il MC


- **Reati prescrittivi** (art 25 comma 1, lett d; art 25 comma 1 lett e; art 25 comma 1 lett a; art 25 comma 1 lett l)
- **Sanzioni amministrative pecuniarie** (art 25 comma 1, lett h; art 25 comma 1, lett i; art 40 comma 1; art 41 comma 3; art 41 comma 5; art 41 comma 6 bis)



È curioso che la cultura giuridica italiana tenda a glissare in automatico su ogni adempimento cui non corrispondano sanzioni, penali o amministrative

“fino a che non si prevede un reato e una sanzione gli obblighi scivolano come acqua sul marmo” (Deidda)

**ossessione del legislatore, e
conseguentemente del giurista, per
il sistema sanzionatorio**



Finora la “debolezza” dei medici competenti è stata il tratto caratteristico della funzione e si è tradotta in una certa arrendevolezza alla sommarietà e alla superficialità con cui i datori di lavoro hanno provveduto ai loro compiti in tema di salute dei lavoratori



Il legislatore ha preso
atto di una realtà che
vedeva il **medico**
competente spesso
assente ed ha inteso
dare un deciso **segnale**
di svolta



Con ogni probabilità, la sanzione è stata voluta dal legislatore per **punire l'inerzia del medico**, ma senza mostrare analogo zelo nel definire puntualmente i contorni dell'obbligo, della responsabilità e della sanzione



È difficile capire a quale esigenza risponda in realtà questa scelta del legislatore

Si potrebbe superficialmente pensare che la sanzione debba servire a responsabilizzare maggiormente il medico



Ma si tratterebbe di una scelta legislativa assai rozza dal momento che si tratta di professionisti per i quali non dovrebbe essere necessaria prospettare la sanzione penale per ottenere prestazioni professionali qualificate



Ci si sarebbe aspettati, coerentemente con la tradizionale costruzione in ordine alla responsabilità del collaboratore consulente del datore di lavoro che, per questa sua funzione di consulente, il medico competente non fosse esposto ad alcuna sanzione penale




**A parità di oneri non
corrisponde analoga
responsabilità in termini
contravvenzionali, etici e
deontologici, espressamente
previsti dal legislatore per il MC,
ma non per il RSPP**




**Ma anche un obbligo non
sanzionato può motivare il
riconoscimento di colpa penale
in caso di reati di evento
correlabili ad un'omissione, per
cui la sanzione non è come tale
condizione necessaria per il
riconoscimento della colpa**



- **Il Medico Competente** è un consulente come il RSPP ed un collaboratore del Datore di Lavoro e come tale **non può essere equiparato al Datore di Lavoro in termini di oneri e responsabilità** (≠ posizione di garanzia)



Cosa proporre allora....





- ***Si possono presentare emendamenti di modifica al DLgs 81/08 per snellire gli adempimenti a carico del medico competente***



Cambio del nome del MC

**Modifiche nella
nomina del MC (DL?
Dirigente?)**

**Eliminazione di compiti
(visite mediche ...)**

**Eliminazione di rischi
(VDT...)**

**Eliminazione periodicità almeno
annuale**

Modifiche della sorveglianza sanitaria



**Semplificazione
(eliminazione di titoli
e capi)**

**Eliminazione di
adempimenti burocratici
(all. 3b)**

**Riduzione dei compiti
dei Servizi di
Prevenzione
(formazione...)**

**Pagamento per richiesta di
adempimenti**

Richiesta autonomia



***Sarebbe opportuno trovare
alleanze:***

- ***Associazioni di MC***
- ***RSPP, Associazioni di
categoria***
- ***Sindacati***
- ***Servizi PSAL***



***Le figure del RSPP e del
Medico Competente
devono essere
considerate di pari rango***



Abrogazione di tutte le sanzioni esistenti a carico del Medico Competente, perché:

1. **La presenza della sanzione non garantisce né determina la qualità e la professionalità del MC**
2. **L'eliminazione non determina una riduzione dei livelli di prevenzione e una minore attenzione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;**
3. **Le responsabilità in capo al MC permangono e sono individuabili ai sensi del codice penale**
4. **Il MC può comunque essere richiamato all'adempimento del proprio operato attraverso l'impiego di strumenti alternativi come la disposizione**



**Peraltro la figura del Medico
Competente dovrebbe essere
ripensata e rimodellata in
un'ottica più ampia di Sanità
Pubblica, potenziando e
rendendo obbligatoria la
promozione della salute in
azienda**



Questo consentirebbe di ricavare dei **veri indicatori di salute occupazionale** utili nella prevenzione della salute dei lavoratori e quindi della popolazione lavorativa intesa come sottogruppo di quella generale




**Peraltro il ruolo dei Servizi di
vigilanza andrebbe
riconfigurato con una
vigilanza non sugli
adempimenti formali, ma
sulla qualità e la sostanza
dell'attività svolta come
preventore**



Le conclusioni

La sfida del Medico Competente è quindi quella di giocare il **nuovo ruolo di preventore di eccellenza nell'ambiente di lavoro**, occupandosi di prevenzione e di promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ricordando che la sua **responsabilità non può e non deve essere legata all'adempimento di meri adempimenti formali**, ma al suo essere e saper essere un **MEDICO**



Grazie per l'attenzione. E non solo